

**AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE FINANZE E
TESORO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

7 OTTOBRE 2014

ATTO DEL GOVERNO N. 106

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI TABACCHI
LAVORATI, DEI LORO SUCCEDANEI, NONCHE' DI
FIAMMIFERI**

RELAZIONE

**DOTT. GIUSEPPE PELEGGI
DIRETTORE AGENZIA DOGANE E MONOPOLI**

Riordino dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sulle "sigarette elettroniche".

1. Il riordino dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sulle "sigarette elettroniche" avviene mediante due provvedimenti:

- a) determinazione direttoriale di cui all'art. 14, comma 3, del D.L. n. 91 del 2013 (convertito dalla legge n. 112 del 2013) (che riguarda solo i tabacchi lavorati);
- b) decreto delegato in attuazione della legge delega fiscale n. 23 del 2014 (tabacchi lavorati e sigaretta elettronica).

Per comprendere appieno gli effetti del predetto riordino dell'accisa sui tabacchi lavorati è necessario considerare complessivamente i citati provvedimenti anche in considerazione del fatto che è previsto che le norme del delegato andranno ad assorbire quelle contenute nella determinazione direttoriale.

2. Il citato art. 14, comma 3, del D.L. n. 91 del 2013 prevede che *"Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 15 luglio 2014, è incrementato, a decorrere dal 1° agosto 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 23.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015"*.

3. La Determinazione direttoriale, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia dogane e monopoli in data 15 luglio u.s. ed entrata in vigore il 1° agosto, prevede le seguenti misure:

a) un'accisa minima sul tabacco a taglio fino per arrotolare le sigarette (cd. "trinciati" per sigarette), che incrementa il prelievo fiscale da 105,30 €/Kg a 108 €/Kg, per un importo complessivo, relativo al periodo agosto – dicembre 2014, pari a circa € 4.000.000 ml.;

b) un'accisa minima sulle sigarette di 126,80 €/Kg.

Per effetto delle decisioni della giurisprudenza amministrativa (v. più avanti), l'accisa minima sulle sigarette, che la legge stabiliva ad una misura di € 144,65/Kg per tutti i prezzi inferiori a € 215,00/Kg (Classe di prezzo più richiesta - cd. "MPPC" - pari a € 4,30 al pacchetto), era applicata, di fatto, per un importo pari a € 125,78/Kg;

c) aumento dell'aliquota di base dello 0,1% (dal 58,5% al 58,6%).

La determinazione direttoriale, imponendo un'accisa minima pari a € 126,80/Kg (per tutti i prezzi inferiori a € 4,30 al pacchetto) e prevedendo un aumento dell'aliquota di base (che colpisce i prezzi superiori a € 4,30/pacchetto), comporta un maggior gettito complessivo, relativo al periodo agosto – dicembre 2014, pari a circa € 20.000.000.

Pertanto, la determinazione direttoriale rispetta l'obbligo imposto dalla norma, di assicurare maggiori entrate pari a 23.000.000 di euro per l'anno 2014 (ed a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015).

4. Le principali misure contenute nello schema di decreto delegato, relative alle sigarette, sono le seguenti:

a) introduzione di un onere fiscale minimo;

b) calcolo dell'elemento proporzionale sul WAP (prezzo medio ponderato) anziché sulla MPPC (classe di prezzo più richiesta);

c) aumento della componente specificata dal 7,5% al 10% dell'onere fiscale complessivo gravante sul WAP;

d) aumento dell'aliquota di base al 58,7% (attualmente, essa è pari al 58,6%, a seguito dell'aumento disposto con la citata Determinazione Direttoriale – v. *supra*).

Inoltre, come già detto, per motivi di tecnica legislativa, vengono inserite nel decreto legislativo le disposizioni recate dalla Determinazione Direttoriale (che verrà quindi abrogata) con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Onere fiscale minimo

La direttiva 2011/64/UE consente agli Stati membri di stabilire un'accisa minima o un onere fiscale minimo (rispettivamente art. 8, comma 6 e art. 7, comma 4).

L'onere fiscale minimo prende in considerazione, al fine di fissare un importo minimo di tassazione, sia l'accisa sia l'IVA (22% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'Iva stessa).

L'attuale normativa (art. 39-*octies*, comma 4, del testo unico sulle accise - D.P.R. 26.10.1995, n. 504) prevede un'accisa minima pari al 115% dell'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta (oggi pari a 4,30 € al pacchetto).

La norma è stata, però, sospesa con sentenze ed ordinanze del Tar Lazio e rinviata alla Corte di Giustizia UE dal Consiglio di Stato; il regime dell'accisa minima, inoltre, come previsto dal citato articolo 39-*octies*, è stato sospettato di non compatibilità comunitaria dalla Commissione europea che, per questo, ha avviato una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia (n. 2011/4175).

Lo schema di decreto delegato, analogamente a quanto già previsto in Germania, introduce anche nel nostro ordinamento l'onere fiscale minimo (Accisa + Iva), fissandolo in misura pari a 170 €/Kg, corrispondente a circa il 97 per cento dell'onere fiscale complessivo gravante sul WAP (Prezzo Medio Ponderato).

L'applicazione di tale regime impositivo comporterà che tutti i prezzi inferiori ad € 4,40 saranno gravati dallo stesso onere fiscale (170 €/Kg).

Oltre tale livello di prezzo l'onere fiscale complessivo (Accisa più IVA) risulta di importo superiore all'onere fiscale minimo.

Calcolo dell'elemento proporzionale sul WAP

Per il calcolo dell'elemento proporzionale dell'imposta oggi si fa riferimento alla MPPC (classe di prezzo più richiesta).

Per una semplificazione del sistema di calcolo dell'accisa, lo schema di decreto legislativo prevede, per la determinazione della componente *ad valorem*, il superamento del parametro della MPPC e la sua sostituzione con quello del prezzo medio ponderato (WAP).

Si tratta di una misura chiesta dalla generalità dei produttori che comporta un leggero aumento della fiscalità (intorno a 0,3 punti percentuali) su tutti i prezzi non gravati dall'onere fiscale minimo e si ritiene opportuno che venga inserita perché il WAP è meno influenzabile dalle politiche tariffarie praticate dai produttori.

Aumento della componente specifica

La componente di tassazione "specificata" è calcolata come ammontare fisso per quantità, uguale per tutti, indipendentemente dal prezzo.

In Italia, la misura della componente specifica è la più bassa consentita dalla Direttiva, pari al 7,5% della tassazione complessiva applicata al prezzo medio ponderato (WAP).

Lo schema di decreto delegato prevede un aumento al 10%.

Aliquota di base

L'incidenza complessiva della componente specifica e della componente ad valorem per la MPPC è del 58,6% (come detto, si propone di calcolare l'elemento proporzionale sul WAP anziché sulla MPPC).

Un aumento di aliquota avrebbe effetto su tutti i prodotti che scontano una tassazione complessiva superiore all'onere fiscale minimo.

Lo schema di decreto delegato prevede di aumentare l'aliquota di base al 58,7%.

Riassumendo:

NORMATIVA VIGENTE	Accisa minima	Calcolo componente specifica	Aliquota componente specifica	Calcolo componente proporzionale	Aliquota di base
	144,65 €/kg (nominale) (*) 126,80 €/kg (direttoriale 15-7-2014)	(Accisa + IVA) su WAP	7.5%	MPPC	58,6%

DECRETO LEGISLATIVO	Onere fiscale minimo	Calcolo componente specifica	Aliquota componente specifica	Calcolo componente proporzionale	Aliquota di base
	(Accisa + Iva) 170 €/kg	(Accisa + IVA) su WAP	10%	WAP	58,7%

(*) Sospesa dalle pronunce della Giurisprudenza amministrativa.

A livello teorico, i principali prezzi dei pacchetti di sigarette, per consentire ai produttori di conservare il margine di utile antecedente alla determinazione direttoriale, dovrebbero subire i seguenti aumenti:

Prezzo vecchio	Prezzo nuovo
3,80	4,02
3,90	4,10
4,00	4,18
4,10	4,26
4,30	4,40
4,40	4,53
4,50	4,63
4,60	4,72
4,80	4,91
4,90	5,00
5,00	5,10

5. Lo schema di decreto delegato, inoltre:

a) contiene un aumento dell'accisa minima sui trinciati per sigarette, portandola a 115 €/Kg (con la determinazione direttoriale, l'aliquota è stata fissata a 108 €/Kg – cfr. sub 3.);

b) fissa l'accisa per i prodotti del tabacco senza combustione in misura pari al 60% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013;

c) ricalibra l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, in misura pari al 60% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013.

- - -

Tabella riepilogativa degli effetti finanziari della manovra su base annua maggior gettito (accisa +iva) in milioni di euro

Tipologia	Gettito
Sigarette	48
Prodotti da fumo diversi dalle sigarette	36
Totale tabacchi lavorati	84
Fiammiferi	- 3
c.d. Sigarette elettroniche	132
Abrogazione della disposizione ex art.14, c. 3, D.L. 91/2013 a decorrere dal 2015	- 50
TOTALE MANOVRA	163